



COMUNE DI GERENZAGO

Provincia di Pavia

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERA DI GC AVENTE AD OGGETTO: RICOGNIZIONE
ECCEDEXENZE DEL PERSONALE ANNO 2021. APPROVAZIONE
PROGRAMMARIENNALE DEL FABBISOGNO ANNI 2021-2023. PIANO ANNUALE
DELLE ASSUNZIONI ANNO 2021**

IL REVISORE UNICO

Ricevuta in data 21. Gennaio 2021 la proposta di deliberazione di Giunta Municipale in oggetto;

preso atto che l'Ente è tenuto, ai sensi dell'art. 91 del T.UEL "alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68" possibilmente prima del bilancio di previsione e che le risorse relative alla copertura finanziaria di quanto previsto nel piano di fabbisogno del personale dovranno essere impegnate nei capitoli di spesa del bilancio di previsione nel rispetto delle norme di contenimento delle spese per il personale;

VISTI:

il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio Dei Ministri Dipartimento Della Funzione Pubblica "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. (20A02317)" pubblicato sulla GU n.108 del 27-4-2020, il quale prevede un valore soglia pari al 28,6%, per i Comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti;

l'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2018, dispone che: "2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica..."

CONSIDERATO

- a) che la spesa di personale, così come individuata dalla lettera a) comma 1 art. 2 del DPCM, ammonta nell'ultimo rendiconto approvato alla data di entrata in vigore dello stesso ad € 113.137,20 (rendiconto 2019);
- b) che le entrate correnti, così come individuate dalla lettera b) comma 1 art. 2 del DPCM, ammontano rispettivamente a € 522.803,95 per l'esercizio 2017, a € 571.971,18 per l'esercizio 2018 ed € 611.996,18 per l'esercizio 2019, e che il fondo crediti dubbia esigibilità assestato dell'esercizio 2019 ammonta ad € 65.784,75;
- c) che la media tra i predetti valori, così come disposta dal comma 1 art. 1 del DPCM, risulta pari al 22,49%, collocando il Comune di Gerenzago al di sotto della soglia richiamata dall'art. 4 del DPCM, lettera b) per la fascia demografica dei comuni compresi tra 1.000 e 1.999 abitanti;
- d) che le assunzioni di personale per i Comuni che si collocano sotto soglia possono essere effettuate nei limiti della spesa di personale sostenuta nell'esercizio 2018 aumentata delle percentuali di cui all'art. 5 del DPCM e, quindi, fino ad € 172.679,12 per l'esercizio 2021;
- e) che l'Ente ritiene di utilizzare la facoltà concessa dalla legge di bilancio 2021 di procedere all'assunzione a tempo determinato di un istruttore tecnico cat. C1, a tempo parziale 50% per la durata di un anno, il cui costo complessivo ammonta ad € 14.887,62 (parte del quale verrà sostenuto dallo Stato), al fine di potenziare l'organico dell'ufficio tecnico;

preso atto che l'ente:

- rispetta il vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013, che risulta pari ad euro 184.622,87;

- con l'assunzione prevista non rispetterà il vincolo normativo di spesa del personale con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato o ad altre forme di lavoro flessibile, rispetto al 100% della spesa sostenuta nell'anno 2009 rientrando peraltro nelle previsioni contenute nella la legge di bilancio 2021, legge n. 178/2020, art. 1i commi 69 e 70. In merito l'Ente ritiene anche di applicare il principio statuito dalla Corte dei conti – Sez.Aut. 15/2018 secondo cui *“Ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e s.m.i., l’ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007-2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l’ente. Resta fermo il rispetto dei presupposti stabiliti dall’art. 36, commi 2 e ss., del d.lgs. n. 165/2001 e della normativa –anche contrattuale –ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall’ordinamento”*.

VISTI

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile

esprime, per quanto di sua competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione.

Suzzara, li 28 Gennaio 2021

IL REVISORE
(Catia Amista)